

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

20 APR. 1999

ADDI: 20 APR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

RADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BOCADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

FEDERICO-MARRONI.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 2132

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente:
"Disciplina relativa al Settore Commercio"





OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente ⁰ Disciplina relative al settore commercio

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO in particolare l'art. 4, comma 4, lettera della citata legge 59/97, il quale prevede che sia riordinata la disciplina delle attività economiche ed industriali, con particolare riferimento al sostegno e sviluppo delle imprese operanti nell'industria, commercio ed artigianato;

VISTO il decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, recante la riforma della disciplina del commercio;

PRESO ATTO in particolare, con riferimento al commercio su area privata:

- che l'art. 6 del suddetto decreto:
- a) demanda alle Regioni la programmazione della rete distributiva da attuarsi anche attraverso le definizioni degli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali, nonché la fissazione dei criteri di programmazione urbanistica riferita al settore commerciale;
 - b) definisce gli ambiti territoriali;
 - c) prevede il potere sostitutivo della Regione, in caso di inerzia comunale per adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale alle disposizioni regionali;

che l'art. 10 prevede l'emaneazione da parte delle Regioni di disposizioni per agevolare lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali ed insulari e la fissazione dei criteri e modalità per il riconoscimento della priorità nei casi di apertura di medie e grandi strutture di vendita ed in tema di concentrazioni o accorpamento;

che gli artt. 11 e 12 dettano disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

che l'art. 15 disciplina le vendite straordinarie;

che l'art. 23 detta norme per i centri di assistenza tecnica;

che l'art. 25 regola la disciplina transitoria;

PRESO ATTO altresì che, con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche, gli artt. da 27 a 30 ne definiscono e disciplinano l'esercizio;

CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni degli artt. 6 e 28 del d. lgs. 114/98, occorre acquisire il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e consultare le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio;

PRESO ATTO che, a far data dal 6.5.98 e fino al 9.3.99 sono state tenute numerosissime riunioni con i rappresentanti delle organizzazioni laziali del commercio, della cooperazione, della grande distribuzione e dei sindacati, convocate dall'Assessore regionale competente per approfondire le tematiche della riforma e concertare uno schema di provvedimento regionale in materia;

che l'argomento è stato approfondito e discusso anche in sede di Commissione regionale per le grandi strutture di vendita nelle riunioni del 25.6.98, 31.7.98, 28.9.98 e 5.10.98, e di Commissione regionale per il commercio su aree pubbliche nelle riunioni dell'1.6.98 e 15.6.98;

che sono state effettuate dall'Assessorato SEAP le convocazioni per indire le riunioni con i rappresentanti dell' ANCI - Lazio e dell' URPL - Lazio in data 15.3.99 prot. n. 96/SP e 29.3.99 prot. n. 105/SP;

PRESO ATTO altresì delle osservazioni espresse nelle comunicazioni inviate all'Assessorato SEAP dalla FAID in data 16.3.99 n. prot. SEAP 1789 - 27/3 del 20.4.99, dalla CONFCOMMERCIO in data 31.3.99, n. prot. SEAP 1596 - 27/3 del 7.4.99 e dalla CONFESERCENTI n. prot. SEAP 1778 - 27/3 del 19.4.99;

RITENUTO necessario che in sede di emanazione da parte del Consiglio Regionale vengano acquisiti ulteriori e più approfonditi pareri espressi dai soggetti individuati dagli artt. 6 e 28 del d.lgs. 114/98.

VISTO l'art. 51 del citato decreto legislativo, che sancisce l'intervento sostitutivo del Governo, in caso di inottemperanza da parte della Regione, nei termini previsti;

VISTA la proposta di legge, parte integrante della presente deliberazione, riguardante: "disciplina relativa al settore commercio";

RITENUTA l'urgenza di definire rapidamente, con la presente proposta di legge, le norme di attuazione del citato decreto n. 114/98.

DELIBERA

Di approvare e sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge, che forma parte integrante della presente deliberazione, concernente: "disciplina relativa al settore commercio".



RELAZIONE PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DISCIPLINA RELATIVA AL SETTORE DEL COMMERCIO

Il nuovo decreto legislativo n. 114/98, definisce i contenuti giuridici degli istituti che presiedono all'intervento pubblico nell'esercizio dell'attività commerciale, fra questi:

- i requisiti professionali,
- i settori merceologici,
- gli ambiti territoriali e le tipologie distributive,
- il rilascio delle autorizzazioni,
- il procedimento pianificatorio regionale e comunale,
- il ruolo degli Enti locali e delle categorie,
- la formazione professionale,
- le funzioni strumentali e di supporto.

Il decreto legislativo disciplina la materia del commercio, in precedenza regolamentata dalla legge 428/71 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 375/88, conferendo alle regioni e ai comuni compiti di programmazione delle concrete modalità applicative degli istituti giuridici, della individuazione degli ambiti territoriali, aventi caratteristiche omogenee e unitamente agli indirizzi programmatici, i generali obiettivi di presenza e di sviluppo dei e strutture di vendita.

In sostanza il decreto indica un percorso di razionalizzazione dell'organizzazione distributiva, individuando obiettivi e strumenti che favoriscono la collaborazione attiva tra soggetti pubblici e privati.

La normativa statale diviene efficace solo se integrata dalle norme applicative regionali.

Sotto il profilo temporale, si possono individuare tre fasi attuative del decreto:

- una di avvio, durante la quale la Regione procede nella produzione normativa definendo gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività produttive ambito per ambito del territorio Regionale, con l'obiettivo di realizzare una rete commerciale ad elevata produttività. Stabilisce i criteri di programmazione urbanistica affinché gli strumenti comunali possano individuare le aree destinate agli insediamenti commerciali ed in particolare quelle per le medie e grandi strutture di vendita, i vincoli urbanistici e quelli connessi alla tutela di beni artistici, culturali ed ambientali. Particolare rilievo è dato dalla regione agli aspetti concernenti il governo del territorio, con riferimento, tra l'altro, alla valutazione di impatto ambientale
- una seconda fase, di applicazione del nuovo regime amministrativo in cui la funzione programmatoria passa dalla Regione ai Comuni che

sulla base degli indirizzi regionali, dovranno modificare i propri strumenti, entro 180 giorni dall'approvazione della legge, in modo da pervenire brevemente ad un concreto momento operativo.

Contemporaneamente dovranno entrare in attività gli organismi di supporto e strumentali.

- una terza fase, comporterà la definitiva entrata in vigore del nuovo regime normativo, nella cui e si assisterà alla saldatura armonica delle norme statali con quella regionale e gli indirizzi programmatori di riam. ai Comuni.

Si determina pertanto una graduata capacità di intervento dei diversi soggetti istituzionali come appresso specificata:

- La Regione ha ampi poteri programmatori ma nessun potere autorizzativo;
- I Comuni hanno poteri programmatori solo applicativi, ma esercitano interamente la funzione autorizzativa;
- Le categorie imprenditoriali dei consumatori e dei lavoratori esercitano funzioni consultive in tutte le fasi di programmazione. Le prime partecipano invece direttamente all'esercizio dei compiti di supporto e strumentali.

La proposta di legge, che si allega, tenuto conto degli strumenti ed indirizzi programmatici regionali, anche in corso di approvazione, stabilisce modalità e criteri ai quali si devono attenere i comuni per l'organizzazione e la razionalizzazione dell'attività commerciale nei propri territori.

La proposta di legge si compone di XI capi che prevedono in particolare:

- capo II le attività di monitoraggio della rete distributiva attraverso l'Osservatorio avente il compito di fornire indicazioni sulla struttura e l'efficienza della rete distributiva e sull'andamento tendenziale dei consumi;
- capo III l'attività di programmazione della rete distributiva regionale, mediante la redazione del piano per l'insediamento delle attività commerciali;
- capo IV i criteri di programmazione urbanistico-territoriale ai comuni per la modifica dei propri strumenti urbanistici necessaria per l'ubicazione delle strutture di vendita. In particolare vengono indicati i criteri per la localizzazione delle grandi e medie strutture di vendita, quelli per la viabilità, per la dotazione dei parcheggi, oltre ai criteri per la tutela dei centri storici e lo sviluppo organico dei centri minori;
- capo V le norme che disciplinano l'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa, che in particolare coglie tutti gli aspetti attinenti alle definizioni, le tipologie di esercizi di vendita e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento

l'ampliamento degli esercizi di vendita relative alle piccole, medie e grandi strutture;

- capo V tratta della formazione professionale degli operatori;
- capo VII della assistenza tecnica alle imprese commerciali mediante l'istituzione di appositi centri;
- capo VIII riguarda le offerte di vendita;
- capo IX disciplina gli orari in materia di apertura e chiusura degli esercizi di vendita con particolare riferimento alle città a prevalente economia turistica e d'arte;
- capo X attinente l'attività commercio su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante;
- capo XI riguarda le norme transitorie e finali, molto importanti in quanto disciplinano anche l'attività commerciale fino all'approvazione del piano.

12/11/2011

Je

Ca

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"DISCIPLINA RELATIVA AL SETTORE DEL COMMERCIO"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
(Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione disciplina le funzioni amministrative in materia di commercio, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e la norma dell'articolo 4 comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, di seguito denominato decreto legislativo...


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE



Articolo 2
(Finalità)

1. La disciplina di cui all'articolo 1 persegue le seguenti finalità:
 - a) la trasparenza del mercato, la libera concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
 - b) la tutela del consumatore con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;
 - c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.

IN PRESENZA DELLA COMMISSIONE



Articolo 3
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle attività di vendita al dettaglio e, limitatamente alle disposizioni di cui al capo VI, anche alle attività di vendita all'ingrosso.
2. Sono comunque esclusi dall'ambito di applicazione, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo:
- a) i farmacisti e i direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
 - b) i titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
 - c) le associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
 - d) i produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
 - e) le vendite di carburanti, nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32;
 - f) gli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione


propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

- g) i pescatori e le cooperative di pescatori, nonché i cacciatori singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e egualmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici, nell'esercizio dei diritti di eratico, di fungatico e di diritti similari;
- h) coloro che vendano o espongano, per la vendita, le proprie opere d'arte, le opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica ed informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- i) la vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
- l) l'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non estenda oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- m) gli enti pubblici ovvero le persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo anche su supporto informatico di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
- n) l'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici.

3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGIONALE



Articolo 4

(Condizioni e requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. L'attività di vendita disciplinata dalla presente legge può essere esercitata con riferimento ai settori alimentare e non alimentare
2. Non è fatto obbligo di porre in vendita l'intera gamma dei prodotti commercializzabili nei relativi settori.
3. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 5, commi 2 e 5 del decreto legislativo e del titolo autorizzatorio ove previsto dalla presente legge

IL DIRETTORE REGIONALE DEL CONSUMO




CAPO II
(Monitoraggio della rete distributiva)

Articolo 5
(Osservatorio regionale per il commercio)

1. È istituito l'osservatorio regionale per il commercio, di seguito denominato "Osservatorio", presso la struttura regionale competente in materia di commercio, il cui Dirigente assume le funzioni di coordinamento.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi ogni quattro anni determina la composizione dell'Osservatorio, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei rappresentanti delle strutture regionali più direttamente interessate, anche di:
 - a) soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dello sviluppo economico e della elaborazione dati, designati ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27;
 - b) rappresentanti degli enti locali, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di seguito denominate C.C.I.A.A., _____ delle organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e di quelle dei lavoratori, designati dai rispettivi enti.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresì:
 - a) previste eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di specifici compiti;
 - b) definite le modalità di realizzazione di una rete informatica e di coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere di Commercio, Industria, artigianato ed agricoltura, anche al fine di un'ottimale gestione dei flussi informativi;

- c) determinate le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività dell'Osservatorio.
4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle deliberazioni di cui al comma 2. La mancata designazione di uno o più membri previsti dalla medesima deliberazione, non impedisce la costituzione dell'Osservatorio purché siano nominati componenti nel numero previsto dal comma 5 del presente articolo.
 5. L'Osservatorio si intende regolarmente costituito con almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti.
 6. I membri dell'Osservatorio possono essere confermati per non più di due volte.
 7. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti nominati con il decreto della ^{Giunta regionale} Giunta regionale.
 8. Per la partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è corrisposto il compenso previsto dalla legge regionale 27/1996.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




Articolo 6
(Attività dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio esercita la funzione di monitoraggio rilevando:
 - a) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva per comuni, per ambiti territoriali come definiti dal piano di cui dall'art 8, per provincie;
 - b) la tipologia e le variazioni dei consumi;
 - c) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete di cui alla lettera a) e la sua rispondenza alle richieste dei consumatori;
 - d) i problemi derivanti dall'applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica nei territori di cui alla lettera a);
 - e) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale.
2. Ai fini del monitoraggio i Comuni raccolgono, organizzano e mettono a disposizione dell'Osservatorio e delle C.C.I.A.A. i dati della propria rete distributiva secondo un flusso informativo continuo che consenta di conoscere la situazione della medesima in tempo reale.
3. Le C.C.I.A.A. anche tramite le proprie strutture informatiche centralizzate, collaborano con l'Osservatorio nell'espletamento dell'azione di monitoraggio avuto altresì riguardo ai compiti istituzionali.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono espletati dagli enti interessati senza oneri per la Regione, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo.

Articolo 7


(Raccordo con l'Osservatorio Nazionale)

1. L'Osservatorio, al fine del coordinamento della raccolta dei dati e dell'elaborazione dei flussi informativi, si raccorda con l'Osservatorio Nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo.

IL DIRETTORE GENERALE 







CAPO III
(Programmazione della rete distributiva)

Articolo 8
(Piano per l'insediamento delle attività commerciali.)

1. La Regione approva il piano per l'insediamento delle attività commerciali, di seguito denominato piano, con validità triennale tenendo conto degli indirizzi della programmazione socio-urbanistico-territoriale a livello regionale e degli indirizzi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo.
2. Il piano definisce, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche del territorio laziale e nel rispetto degli ambiti territoriali di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, prevedendo in particolare:
 - a) gli obiettivi da conseguire;
 - b) l'individuazione degli ambiti ed in particolare la suddivisione del territorio in:
 - 1) area metropolitana romana, ed eventuali sottosistemi, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e zone periferiche ed eliminare gli squilibri esistenti;
 - 2) aree sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza;
 - 3) centri storici, intesi come aree urbane consolidate ove mantenere e conservare le originarie caratteristiche tipologiche e morfologiche dei luoghi, al fine di salvaguardarle e riqualificarle corrispondenti alle aree classificate dallo strumento urbanistico comunale come zona "A" ai sensi della normativa urbanistica nazionale e regionale vigente;
 - 4) centri di minore consistenza demografica, con popolazione residente inferiore a 2.000 abitanti, all'interno delle aree sovracomunali e/o dell'area metropolitana romana;
 - 5) aree montane, rurali ed insulari all'interno delle aree sovracomunali e/o dell'area metropolitana romana, dove favorire la creazione di servizi commerciali polifunzionali allo scopo di salvaguardare e riqualificare la rete distributiva per il mantenimento in loco delle popolazioni insediate;
 - 6) aree commerciali integrate, all'interno delle aree sovracomunali e/o dell'area metropolitana romana, nelle quali sia prevista la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e medie strutture di vendita, integrate funzionalmente sulla base di apposito strumento urbanistico attuativo;

- c) la classificazione degli esercizi commerciali, con particolare riferimento alle tipologie delle medie e grandi strutture di vendita;
- d) l'assetto territoriale della rete distributiva sulla base in particolare:
 - 1. della stima dell'offerta di beni e servizi nei confronti della domanda potenziale riferita ad ogni ambito territoriale di cui alla lettera b);
 - 2. dell'esame e dell'analisi del comportamento dei consumatori, osservato a livello di ogni ambito territoriale di cui alla lettera b), con l'individuazione delle località capaci di attrarre flussi di domanda da località minori, determinando vere e proprie aree di attrazione commerciale;
 - 3. i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 del decreto legislativo
- e) le possibilità di intervento per la valorizzazione degli addensamenti commerciali e per il recupero delle piccole e medie imprese;
- f) le possibilità di intervento a favore del mantenimento e della ricostituzione del tessuto commerciale nelle zone montane, rurali e insulari;


3. Il piano determina inoltre:

- a) i parametri e le modalità di calcolo della superficie di vendita autorizzabile, da parte delle Amministrazioni comunali nel triennio di validità del piano, per le medie strutture di vendita riferiti a ciascun ambito territoriale di cui al comma 2, lettera b);
- b) i parametri e le modalità di calcolo della superficie di vendita autorizzabile per le grandi strutture di vendita, riferiti a ciascun ambito territoriale di cui al comma 2, lettera b);
- c) i limiti per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita riferiti a ciascun ambito territoriale di cui al comma 2, lettera b);
- d) i Vincoli di natura urbanistica, riferiti ai singoli ambiti o parti di essi, che le Amministrazioni comunali devono tenere in considerazione nella redazione e/o aggiornamento dei propri strumenti urbanistici ad integrazione o modifica di quelli previsti dal successivo capo IV.





Articolo 9
(Procedure di approvazione e revisione del piano)


1. Il piano, adottato dalla Giunta Regionale, previa consultazione degli Enti locali e delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, è approvato con deliberazione del Consiglio Regionale.
2. Centoventi giorni prima della scadenza del triennio di validità del piano, la Giunta Regionale adotta e trasmette al Consiglio per l'approvazione l'atto di adeguamento e/o aggiornamento del piano stesso con le modalità di cui al comma 1, tenuto anche conto della attività di monitoraggio svolta dall'Osservatorio di cui all'art. 5 e sulla base delle esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali regionali.
3. Fino all'approvazione dell'atto di adeguamento e/o aggiornamento del piano, continue ad applicarsi il piano precedente.

Il Presidente











Capo IV
Criteria di programmazione urbanistico-territoriale

Articolo 10
(Definizione)

1. Al fine di favorire l'insediamento di attività commerciali, gli atti di pianificazione territoriale delle province e dei comuni devono essere adeguati ai criteri di programmazione urbanistico-territoriale di cui al presente capo. Tali criteri si articolano in:
- a) criteri generali;
 - b) criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita;
 - c) criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita;
 - d) criteri per la viabilità;
 - e) criteri per i parcheggi;
 - f) criteri per i centri storici;
 - g) criteri per i centri di minore consistenza.

IL SINDACO DELLA CITTÀ DI VERONA



Articolo 11
(Criteri generali)

1. Costituiscono criteri generali per la programmazione territoriale delle attività commerciali:
 - a) utilizzazione del territorio nei limiti dello sviluppo sostenibile
 - b) promozione delle componenti produttive del territorio, compatibilmente con la tutela, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale e montano, previo studio, ove necessario, dell'impatto ambientale
 - c) integrazione e riqualificazione socio-economica-territoriale degli insediamenti produttivi e residenziali
 - d) miglioramento delle modalità di trasporto su tutto il territorio regionale
 - e) riequilibrio funzionale dei sistemi territoriali locali identificati dal vigente Quadro di Riferimento Territoriale Regionale (Q.R.T.R.), assumendoli come riferimento per le analisi del dimensionamento delle varie tipologie di offerta relazionate anche alla domanda.

12/03/2011

2

Es

16

Articolo 12

(Criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita)

1. Ai fini della localizzazione delle medie strutture di vendita i Comuni nei propri strumenti urbanistici devono conformarsi ai seguenti criteri:
 - a) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, puntando alla tutela e valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;
 - b) perseguire il riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti urbani instabili da qualificare;
 - c) prevedere quando opportuno e necessario la destinazione commerciale anche congiuntamente ad altre destinazioni, in forma integrata;
 - d) assicurare la migliore accessibilità da parte dell'utenza al fine di ridurre la necessità di mobilità;
 - e) verificare:
 1. l'esistenza o la previsione della contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie;
 2. l'esistenza o la previsione di spazi per i parcheggi in quantità adeguata e comunque non inferiore agli standard di cui all'articolo 16;

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 13

(Criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita)

1. Ai fini della localizzazione delle grandi strutture di vendita, i Comuni nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi a seguenti criteri:
 - a) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente ivi compresi i complessi produttivi dismessi, puntando alla tutela e valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;
 - b) perseguire il riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti urbani instabili da qualificare;
 - c) prevedere quando opportuno e necessario la destinazione commerciale anche congiuntamente ad altre destinazioni, in forma integrata;
 - d) prevedere specifiche disposizioni per garantire la necessaria compatibilità tra gli insediamenti industriali, artigianali, direzionali e quelli commerciali;
 - e) garantire la funzionalità della scelta localizzativa rispetto alla rete di funzioni e servizi di livello regionale (strutture ospedaliere, strutture universitarie, centri espositivi, poli di interesse turistico, parchi ed aree protette regionali, impianti tecnologici e del trasporto dell'energia) esistenti o di progetto;
 - f) assicurare la ottimale accessibilità da parte dell'utenza a fine di ridurre la necessità di mobilità;
 - g) assicurare distanze congrue, rispetto alle infrastrutture di livello primario, in particolare ai caselli e agli svincoli, al fine di evitare effetti negativi sulla funzionalità dei medesimi, nonché la raggiungibilità attraverso un sistema di viabilità chiaramente gerarchizzato in modo da consentire un forte grado di accessibilità ai complessi stessi;
 - h) verificare:
 1. l'esistenza o la previsione della contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie;
 2. la fattibilità degli interventi in rapporto alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e idrauliche dell'area interessata;
 3. l'esistenza o la previsione di spazi per i parcheggi in quantità adeguata e comunque non inferiore agli standard di cui all'articolo 15.



PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE



Articolo 14
(Criteri per la viabilità)

1. I comuni ai fini della localizzazione delle strutture di vendita devono, nei propri strumenti urbanistici, conformarsi ai seguenti criteri:

a) garantire:

1. il raccordo fra parcheggio e viabilità;
2. il raccordo fra zone di parcheggio, eventualmente diversificate e indipendenti insistenti sulla viabilità;
3. il raccordo fra sistemi di accesso interni all'area in cui insistono gli insediamenti commerciali e la viabilità specializzata esterna (pedonale, ciclabile, preferenziale) con relativo abbattimento delle barriere architettoniche.

b) relativamente agli esercizi di vicinato, assicurare che:

1. il raccordo fra eventuale parcheggio di pertinenza destinato ai clienti e la viabilità pubblica o comunque di accesso sia indipendente e separato da ogni altro accesso e risultare indipendente da quelli fra viabilità pubblica e aree carico-scarico merci, accessi riservati ai pedoni, accessi alle zone residenziali;
2. il percorso di accesso al parcheggio di cui al punto 1) sia segnalato con chiarezza dalla viabilità principale mediante segnaletica stradale e di orientamento al parcheggio in modo da consentire l'immediata univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio stesso;
3. il raccordo fra parcheggio di cui al punto 1) e la viabilità sia costituito da varco carrabile a doppia corsia direzionale, l'entrata e l'uscita siano affiancate, divise e segnalate;

c) relativamente alle medie strutture di vendita, assicurare che:

1. siano realizzate le condizioni previste per gli esercizi di vicinato di cui alla lettera b), punti 1) e 2);
2. il raccordo fra parcheggio e viabilità sia costituito da almeno due varchi a senso unico separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro, anche quando insistono sullo stesso tratto viario.

d) relativamente alle grandi strutture di vendita, assicurare che:

1. siano garantite tutte le condizioni previste per le medie strutture di vendita di cui alla lettera c);
2. sia determinato il flusso veicolare di picco con metodo di calcolo basato su simulazioni dei prevedibili flussi

CV

[Signature] **19**

generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte, quali innesti e svincoli a raso, svincoli delivellati, controstrada e/o formazione di viabilità secondaria di raccordo, in relazione agli specifici contesti territoriali esistenti;

3) le simulazioni si basano su dati recenti, rilevati in strutture esistenti utilizzabili per analogia

Il direttore
Alf

J


lu

Luca

Art.15

(Criteri per la dotazione di parcheggi)

- i) Comuni nei propri strumenti provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) calcolare a fini della dotazione minima di parcheggi necessaria per consentire l'insediamento di esercizi commerciali in aggiunta alla quota di parcheggi stabilita dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n. 150, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 marzo 1989 n.122 le ulteriori quantità di seguito individuate per ciascuna tipologia di struttura di vendita:
 - b) reperire i parcheggi all'interno degli esercizi nell'area di pertinenza degli stessi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale;
 - c) per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica reperire le aree di parcheggio in sede di strumento attuativo;
 - d) consentire il reperimento delle aree di sosta anche in strutture multipiano o sotterranee;
 - e) coordinare la localizzazione delle aree di sosta con il Piano del traffico, ove obbligatorio;
 - f) relativamente agli esercizi di vicinato assicurare che i parcheggi reperibili anche su aree pubbliche, siano dimensionati nella misura minima di mq.1 per ogni mq. di superficie di vendita, con facoltà per i comuni di ridimensionarne la quantità nei seguenti casi:
 - 1. ubicazione del punto di vendita in zone a traffico limitato o escluso;
 - 2. prevalente carattere pedonale dell'utenza (strutture rionali);
 - 3. interesse pubblico, riqualificazione ambientale, sociale, architettonica, aree interessate dall'operatività di Programmi integrati per la rivitalizzazione della rete degli esercizi di vicinato;
 - g) relativamente alle medie strutture di vendita assicurare che:
 - 1. i parcheggi siano dimensionati nella misura minima di mq.1.5 per ogni mq di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq.1 per ogni mq. di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività complementari a quella commerciale;
 - 2. le aree a parcheggio esterne localizzate al piano terreno siano dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali;



6

nella misura minima di un albero ogni 60 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale;

3. il numero di posti auto, individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione, non sia inferiore a un posto auto ogni 20 mq. di superficie minima di parcheggio, con facoltà per i Comuni che dispongano di elementi circostanziati sui flussi di utenza riferiti a particolari aree, di ridurre le dotazioni minime dei parcheggi, tenendo conto dei dati oggettivi di analisi, per le seguenti quote:

- la quota parte della domanda di sosta eliminabile tramite l'adozione di adeguate misure di mobilità collettiva;
- la quota parte della domanda di sosta eliminabile inibendo la motorizzazione individuale, in funzione di specifici criteri urbanistico-ambientali riguardanti parti della città;
- la quota parte delle domande di sosta che, in quanto originata da usi che coprono fasce orarie diverse, può essere soddisfatta dai medesimi parcheggi;

h) relativamente alle grandi strutture di vendita assicurare che

1. i parcheggi siano dimensionati nella misura minima di mq. 2,5 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 0,5 per ogni mq. di ulteriori spazi utili coperti comunque aperti al pubblico per altre attività connesse;
2. le aree di parcheggio esterne localizzate al piano terreno siano dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 60 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale;
3. il numero di posti auto, individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione, non sia inferiore a un posto auto ogni 20 mq. di superficie minima di parcheggio;

i) relativamente alle zone definite centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, assicurare che siano reperiti parcheggi nella misura di 1 mq./mq. di superficie di vendita, in relazione al complesso delle strutture commerciali esistenti e previste con obbligo, in caso di impossibilità di raggiungere tali quantità per indisponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle aree di sosta.

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE

12.6.21

Articolo 16
(Criteri per i centri storici)

1. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi, di cui all'articolo 7¹⁹ della presente legge, i Comuni possono prevedere specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione degli esercizi commerciali nell'ambito dei centri storici, come definiti dall'articolo 8, lettera b) punto 3, a fine di riqualificare e salvaguardare il tessuto urbano di antica origine, eliminando fenomeni di degrado e di abbandono, nonché i limiti per le zone sottoposte ad obbligo di strumento attuativo.
2. I Comuni possono adottare appositi programmi di intervento.
3. I programmi di cui al comma 2 possono interessare tutta o parte dell'area del centro storico, nonché edifici di interesse storico-archeologico o ambientale, e devono prevedere la razionalizzazione dei sistemi di fruizione dell'area interessata mediante:
 - a) interventi infrastrutturali necessari a garantire l'accessibilità prioritariamente attraverso il mezzo pubblico realizzando adeguati parcheggi ai di fuori del centro stesso e provvedendo allo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo;
 - b) localizzazione e regolamentazione delle aree pedonali o parzialmente pedonalizzate e favorire l'utilizzazione;
 - c) effettuazione di studi conoscitivi per valutare la possibilità di inserimento di nuove funzioni extra-residenziali; gli studi devono prioritariamente e gerarchicamente individuare e disciplinare quelle porzioni di centro antico che sono da considerare dei capisaldi e quindi da considerarsi immodificabili;
 - d) dotazione di specifici standards per quei centri storici ritenuti anche poli di attrazione turistica;
 - e) individuazione delle tipologie di attività e delle strutture commerciali qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici ed urbanistici del centro storico, nell'ambito delle tipologie previste come compatibili dal piano di cui all'articolo 8;
 - f) imposizione del divieto di vendita di prodotti oggettivamente incompatibili rispetto alle peculiarità dell'area;
4. Nelle aree oggetto di programma, i comuni fino e non oltre la data del 30.04.2001, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 23, sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto del nuovo esercizio sulla rete degli esercizi esistente, nonché in

Il Sindaco
[firma]

[firma]

h 10/1/01

Articolo 17
(Criteri per i centri di minor consistenza)

1. Costituiscono criteri di tutela e valorizzazione del e risorse territoriali relative ai centri ed alle aree, come definiti all'articolo 8, comma 2, lettera b) punti 4 e 5:
 - a) il riequilibrio funzionale, nonché la valorizzazione dei centri minori in via di spopolamento, attraverso la localizzazione di attrezzature commerciali idonee a superare la monofunzionalità residenziale;
 - b) la riqualificazione ambientale, funzionale e morfologica degli insediamenti prevalentemente residenziali, specialmente quelli di recente formazione radi e non definiti, prevedendo:
 1. il rafforzamento della struttura urbana, mediante una organica dotazione di esercizi e di attrezzature commerciali anche colfunzionali;
 2. la previsione di interventi per migliorare l'accessibilità, prioritariamente attraverso il mezzo pubblico, per realizzare aree per la sosta di relazione differenziate per le diverse tipologie di esercizi di vendita e zone pedonalizzate;
 3. l'individuazione di norme per il riordino delle aree in cui sono collocate le attività e le funzioni marginali, con la verifica di compatibilità di tali funzioni rispetto ai tessuti insediativi;
 4. l'individuazione delle aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini del loro recupero.
 - c) il consolidamento ed il rafforzamento dei processi di valorizzazione del territorio rurale, mediante la realizzazione di servizi e attrezzature per il sostegno e la commercializzazione della produzione tipica locale.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE




Articolo 18
(Strumenti urbanistici comunali ed intervento sostitutivo regionale)

1. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e i regolamenti di polizia locale entro 180 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della presente legge. L'adeguamento è effettuato nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella presente legge, individuando:
 - a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali con particolare riferimento agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al cettaglio;
 - b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali a fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni artistici, culturali e ambientali;
 - c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - d) i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla disponibilità di spazi pubblici e alle quantità minime di spazi per parcheggio;
 - e) la correlazione tra l'autorizzazione amministrativa alla vendita e la concessione edilizia.
2. In caso di inadempienza comunale entro i termini previsti, la Regione, previa diffida della Giunta regionale a provvedere entro l'ulteriore termine di 60 giorni, provvede in via sostitutiva.
3. Le disposizioni e le norme regionali restano in vigore fino all'emanazione di quelle comunali.
4. Compete alla regione la verifica della conformità dell'azione programmatoria e amministrativa comunale agli indirizzi della programmazione regionale.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Capo V.

(Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa)

Sezione I

Disposizioni Generali

Articolo 19

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono:
 - a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, d'importazione o di esportazione;
 - b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area coperta o scoperta destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili o destinata a stanzi di prova, nonché quella, coperta o scoperta, accessibile al pubblico utilizzata per l'esposizione delle merci. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, scale di accesso, corridoi e simili.
 - d) per superficie di vendita di un centro commerciale, quella costituita dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, con esclusione delle altre eventuali attività integrative;
 - e) per apertura di un centro commerciale, non solo l'attivazione di un complesso di esercizi concepito e realizzato sulla base di apposito progetto edilizio e commerciale, ma anche l'attivazione di un complesso commerciale funzionalmente unitario, realizzato mediante più operazioni formalmente distinte, di apertura, trasferimento e/o ampliamento e/o concentrazione di attività commerciali preesistenti;

10

- f) per aree commerciali integrate, le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita, che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita, integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo;
- g) per concentrazione, l'apertura di una nuova media o grande struttura di vendita attraverso la riunione di preesistenti esercizi commerciali di vendita;
- h) per accorpamento, l'ampliamento di un esercizio avente una superficie di vendita risultante dalla sommatoria delle superfici di vendita di esercizi già autorizzati, che cessano la propria attività all'atto dell'accorpamento stesso. L'accorpamento può riguardare esercizi anche di settore merceologico diverso. Attraverso l'accorpamento possono essere realizzati unicamente strutture di vendita quali definite nella presente legge;
- i) per ampliamento strutturale si intende l'aumento di superficie di vendita dell'esercizio o del centro commerciale. L'ampliamento strutturale di un centro commerciale può essere limitato anche all'ampliamento di superficie di uno solo degli esercizi di vendita in esso presenti;
- j) per ampliamento merceologico l'inserimento nella gamma dei prodotti già venduti appartenenti ad uno solo dei settori alimentari o non alimentari di prodotti rientranti nel settore non presente nell'attività;
- k) per trasferimento di un esercizio o di un centro commerciale, lo spostamento della localizzazione della struttura in un'altra zona dello stesso Comune o in altro Comune appartenente al medesimo ambito territoriale come individuato ai sensi dell'articolo 8;
- l) per cessazione dell'attività, la chiusura definitiva dell'esercizio di vendita, anche nei casi di cui alla lettera h) con restituzione al Comune del titolo autorizzatorio posseduto o con obbligo di comunicazione per gli esercizi di cui all'articolo 4, c. 1, lett. d) del decreto legislativo;
- m) per domande concorrenti, quelle per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata nello stesso giorno;
- n) per reimpiego del personale, il reimpiego degli occupati, negli esercizi preesistenti, a tempo indeterminato e da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di cui agli articoli 26, 30 e 61;
- o) per servizi commerciali polifunzionali, esercizi per la vendita di prodotti alimentari e non in cui vengono svolte altre forme di

IL RESPONSABILE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

distribuzione e vengono offerti altri tipi di servizi complementari e/o non complementari

R. SODRISSE 2000 *Q*

de

bu

bu bu 23

Articolo 20
(Tipologie degli esercizi di vendita)

1 - Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono definiti secondo le seguenti tipologie:

A- Piccole strutture di vendita:

- esercizi di vicinato, per la vendita di prodotti alimentari o non, o entrambi, su area privata, con superficie di vendita non superiore a mq. 150 nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a mq. 250 nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

- *servizi commerciali polifunzionali*, per la vendita di prodotti alimentari e non, unitamente ad altre forme di distribuzione, ivi compresi servizi complementari, su area privata, con superficie complessiva non superiore a mq. 250 nei Comuni frazioni e/o zone con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari.

B- Medie strutture di vendita:

- strutture dotate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo, di superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 1.500 nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a mq. 250 e fino a mq. 2.500 nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

C- Grandi strutture di vendita:

strutture dotate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo, di superficie di vendita superiore a mq. 1.500 nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a mq. 2.500 nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

D - Centri commerciali:

strutture fisico-funzionali concepite e organizzate unitariamente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituite prevalentemente da un insieme di singoli esercizi commerciali al dettaglio. I centri commerciali sono dotati di spazi e servizi comuni funzionali ai centri stessi, che possono essere organizzati in superfici

lu

coperte o a cielo libero. Il centro commerciale si configura come un insieme unitario rispetto al sistema del traffico, ai parcheggi, ai servizi ad uso collettivo di vario genere e dimensione, pubblici o privati, presentandosi all'utente come quadro d'insieme dell'offerta commerciale e dei servizi connessi.

2 - La classificazione delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali è definita con il piano di cui all'articolo 8

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Articolo 21

(Proroga della validità e revoca delle autorizzazioni)

1. È consentita una sola proroga fino ad un massimo di un anno dei termini di cui agli articoli 26, commi 7 e 8 e 30, commi 5 e 6, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.
2. La richiesta di proroga per le medie strutture deve essere presentata al Comune nel termine perentorio di 60 giorni precedenti la scadenza della autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo di ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di validità dell'autorizzazione stessa.
3. La richiesta di proroga per le grandi strutture di vendita deve essere presentata al Comune nel termine perentorio di 90 giorni, precedenti la scadenza dell'autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di validità dell'autorizzazione stessa. Il Comune concede la proroga dopo aver acquisito il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di commercio.
4. Qualora nei termini stabiliti dai commi precedenti la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata il Comune, previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia di commercio ove si tratti di grandi strutture, dichiara la decadenza dell'autorizzazione per la parte non realizzata a condizione che siano comunque rispettate le norme relative all'entità della superficie di vendita nei riguardi della tipologia di struttura autorizzata. Nel caso in cui la riduzione di superficie attivata comporta la realizzazione di una struttura diversamente classificata l'autorizzazione è revocata.
5. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività commerciali sono revocate qualora la struttura commerciale attivata sia difforme da quella autorizzata.

IL RESPONSABILE DELLA PROROGA



Articolo 22
(Indirizzi di carattere generale)

1. Nelle zone residenziali esistenti è fatto divieto di destinare piani interrati e quelli seminterrati degli edifici ad attività di vendita.
2. È altresì fatto divieto di alienare le superfici sottostanti gli edifici e destinate a parcheggio residenziale, per realizzare parcheggi a servizio di strutture commerciali.
3. Gli interventi di trasformazione del territorio per la creazione di grandi strutture di vendita possono essere effettuati solamente attraverso l'approvazione di un programma integrato di intervento o di strumento attuativo.

IL RESPONSABILE DEL




Sezione II
Piccole strutture di vendita


Articolo 23
Esercizi di vicinato

- 1 - L'apertura, il trasferimento di sede, e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato entro i limiti fissati nell'articolo 20 comma 1, lettera A, sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio, e possono essere effettuati dal trentesimo giorno e non oltre il centotantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni assunte dai comuni ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettera f).
- 2 - Nella comunicazione di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c) il settore o i settori merceologici, lubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
 - d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione da parte della Regione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo;
 - e) l'indirizzo a cui si desidera ricevere comunicazioni.
- 3 Gli esercizi di vicinato possono ampliare la superficie di vendita, nei limiti previsti nell'articolo 20, comma 1, lettera A e nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica, igienica, sanitaria e sulla sicurezza, previa comunicazione all'amministrazione comunale competente, da effettuarsi con le modalità di cui al presente articolo.
- 4 Fermi restando i requisiti igienico sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.


Articolo. 24
(Servizi commerciali polifunzionali)

- 1 La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce modalità e criteri per la realizzazione degli esercizi commerciali polifunzionali, come definiti all'articolo 20, comma 1, lettera A, nei comuni, frazioni e zone con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nonché nelle aree montane ed insulari.
- 2 I comuni, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per l'intero territorio o per parti di esso, possono rilasciare autorizzazioni all'apertura di esercizi polifunzionali, in deroga alle disposizioni e ai criteri generali della programmazione regionale, secondo le modalità e i criteri di cui alla deliberazione di Giunta prevista dal comma 1, e nel rispetto degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e dei regolamenti di polizia locale.
- 3 I comuni stipulano apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche interessate nei casi in cui nell'esercizio polifunzionale sia previsto lo svolgimento di servizi di carattere pubblico.
- 4 Gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con il comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati. Per la durata del rapporto convenzionale è vietato trasferire la sede dell'attività in altre zone.
- 5 Nella richiesta di autorizzazione, a cui deve essere allegata una planimetria in scala adeguata dell'esercizio commerciale con evidenziate le superfici di vendita, differenziate per tipo di attività commerciale e di servizio, il soggetto interessato dichiara:
- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - b) i settori merceologici ed i servizi ad esso annessi, l'ubicazione e la superficie commerciale dell'esercizio;
 - c) di essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio di attività diverse dalla vendita al dettaglio;
 - d) l'indirizzo a cui si desidera ricevere comunicazioni.



Il Presidente della Giunta Regionale




 34

Sez. III
Medie strutture di vendita

Articolo 25
(Indirizzi regionali)

1. Il Comune, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, in conformità delle previsioni del piano di cui all'articolo 8 e sulla base dei seguenti principi:

- a) modernizzazione del sistema produttivo, al fine del miglioramento della qualità del servizio;
- b) garanzia della libera concorrenza;
- c) equilibrio delle diverse forme distributive;
- d) tutela dell'ambiente, valorizzazione dei quartieri urbani degradati e salvaguardia della viabilità dei centri urbani.

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE REGIONALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 26

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie delle medie strutture di vendita, come definite dall'articolo 20, comma 1, lettere B e D, sono soggetti, previa presentazione della domanda da parte dell'interessato, all'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, rilasciata dal comune competente per territorio, in conformità dei criteri di cui all'articolo 25.
2. Nella domanda di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - b) il settore o i settori merceologici, lubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. In caso di centro commerciale deve essere indicata la superficie di ciascuno degli esercizi previsti ed il relativo settore merceologico, nonché la superficie delle singole attività integrative se previste;
 - c) la presenza o titoli di priorità per il rilascio dell'autorizzazione, e, ove ricorrano, le motivazioni per le quali il rilascio dell'autorizzazione stessa è dovuto, in conformità alle previsioni del piano di cui all'articolo 8.
 - d) l'indirizzo a cui si desidera ricevere comunicazioni.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) Una planimetria in scala 1/100 dell'esercizio commerciale, con evidenziate le superfici di vendita;
 - b) Una planimetria in scala 1/500 dell'area dei parcheggi;
 - c) Nel caso di un esercizio con superficie di vendita superiore a 600 mq., deve essere allegata una planimetria in scala 1:2000 dell'area con evidenziate le principali direttrici di comunicazione viaria, i trasporti pubblici, e una relazione relativa all'impatto dell'esercizio sulla viabilità della zona.
4. Il comune può richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione istruttoria indispensabile per la valutazione dell'iniziativa commerciale proposta.
5. I comuni sono tenuti al fine del rilascio della autorizzazione di cui al comma 1, a verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge e del piano di cui all'articolo 8.

6. I comuni, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della domanda comunicano al richiedente il rilascio o il motivato diniego dell'autorizzazione. Il mancato invio della comunicazione entro i 90 giorni comporta l'accoglimento della domanda, salva motivata sospensione dei termini da parte del comune.
7. L'apertura di una media struttura di vendita, in caso di rilascio contestuale della concessione edilizia e della autorizzazione alla vendita deve avvenire entro 36 mesi dalla data dell'autorizzazione, decorsi i quali l'autorizzazione decade.
8. L'apertura di una media struttura di vendita, in tutti gli altri casi, deve avvenire entro 18 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, decorsi i quali l'autorizzazione decade.
9. Il trasferimento dell'esercizio comporta la restituzione al comune interessato dell'autorizzazione posseduta contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione da parte del comune competente.

1. 27/10/2011

J

lu

lu lu 37

SEZIONE IV
(grandi strutture di vendita)

Articolo 27
(Indirizzi regionali)

1. Il piano di cui all'articolo 8 determina gli indirizzi e i criteri regionali ai quali devono attenersi i comuni nell'espletamento delle funzioni amministrative inerenti le grandi strutture di vendita.
2. Nei casi di cessazione dell'attività commerciale effettuata in edifici soggetti a sanatoria edilizia, non può essere rilasciata nuova autorizzazione da gestirsi nei medesimi locali salva l'approvazione da parte del comune di apposita variante urbanistica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE



Articolo 28
(Conferenza di servizi)

2. Le decisioni adottate in sede di conferenza di servizi devono conformarsi ai criteri di programmazione urbanistico-commerciale regionale e comunale e alle disposizioni del piano di cui all'articolo 8.
3. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 partecipano un rappresentante del comune competente al rilascio dell'autorizzazione, un rappresentante della Provincia ed un rappresentante della Regione.
4. Alle riunioni della conferenza partecipano, altresì, a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino di utenza interessato dall'insediamento. Qualora il bacino di utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, ad essa viene richiesto il parere non vincolante, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione, salva motivata sospensione del termine da parte della conferenza medesima.
6. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso nell'ambito della conferenza dal rappresentante della regione.
7. In caso di mancata indizione da parte del comune della conferenza entro sessanta giorni dal completamento dell'istruttoria, la Regione può intervenire in via sostitutiva convocando la conferenza medesima.
8. Salvo il caso di sospensione dei termini di cui al comma 5, la domanda si intende accolta ove non venga comunicato il provvedimento di diniego allo scadere di 120 giorni dall'indizione della conferenza.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Il Presidente della Regione

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 29

(Procedure per lo svolgimento della conferenza dei servizi)

1. La conferenza di servizi è convocata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi a tutti i soggetti di cui all'articolo 29 interessati al procedimento ed al richiedente a meno 8 giorni prima della data di convocazione. Alla lettera di convocazione dei componenti la conferenza è allegata la documentazione necessaria a fine della preventiva valutazione, ivi compreso il parere delle regioni confinanti, se trasmesso nei termini previsti.
2. Il responsabile del procedimento, nell'ambito della competente struttura comunale, provvede all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione da parte della conferenza dell'iniziativa proposta.
Qualora il responsabile del procedimento accerti la carenza di documentazione ne richiede integrazione, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, fissando il termine per l'adempimento. In caso di mancata integrazione della documentazione istruttoria il responsabile del procedimento ne dà formale comunicazione alla regione e alla provincia.
3. La conferenza deve essere indetta entro 60 giorni dal completamento degli atti istruttori accertato dal responsabile del procedimento di cui al comma 2.
4. I lavori della conferenza sono verbalizzati a cura di un dipendente del comune che funge da segretario della conferenza stessa.
5. Il verbale, sottoscritto dai componenti della conferenza e dal segretario, deve contenere:
 - a) l'indicazione dei componenti presenti e dei partecipanti a titolo consultivo;
 - b) l'oggetto della conferenza;
 - c) le determinazioni assunte adeguatamente motivate;
6. Al verbale di cui al comma 5 sono allegati gli atti di legittimazione alla partecipazione alla conferenza, che ne costituiscono parte integrante.
7. Nel caso in cui la conferenza non possa aver luogo per l'assenza motivata di uno o più componenti, questa deve essere riconvocata non oltre 10 giorni.

[Handwritten signature]
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Handwritten signature]
16

Articolo 30

(Procedure per il rilascio dell'autorizzazione)

- L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, anche tramite concentrazione e accorpamento, delle grandi strutture di vendita, come definite dall'articolo 20, comma 1, lettere C e D, sono soggetti alla autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciata dal comune competente per territorio, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 26, su comando dell'interessato, da trasmettere anche alla regione e alla provincia.
2. Nella domanda di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara
- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - b) il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. In caso di centro commerciale deve essere indicata la superficie di ciascuno degli esercizi previsti ed il relativo settore merceologico, nonché la superficie delle singole attività integrative se previste;
 - c) la presenza o titoli di priorità per il rilascio dell'autorizzazione, e, ove ricorrano, le motivazioni per le quali il rilascio dell'autorizzazione stessa è dovuto, in conformità alle previsioni del piano di cui all'articolo 8;
 - d) l'indirizzo a cui desidera ricevere le comunicazioni.
3. Alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegati:
- a) una planimetria in scala 1/200 dell'esercizio commerciale, con evidenziate le superfici di vendita e non;
 - b) una planimetria in scala 1/500 dell'area della struttura con individuata l'area dei parcheggi per la sosta di relazione, per la movimentazione delle merci e per la viabilità interne ed il verde;
 - c) una planimetria in scala 1:2000 dell'area con evidenziate le principali direttrici di comunicazione viaria, i trasporti pubblici, e una relazione relativa all'impatto dell'esercizio sulla viabilità della zona;
 - d) una relazione tecnica-commerciale contenente i dati che consentano una completa valutazione della struttura commerciale ed in particolare permettano la verifica del rispetto della disciplina di insediamento delle attività

Stampa illeggibile

Lu

f Lu 41

commerciale di cui alla presente legge, nonché il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi.

4. Il comune può richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione istruttorio indispensabile per la valutazione dell'iniziativa commerciale proposta.
5. L'apertura di una grande struttura di vendita, in caso di rilascio contestuale della concessione edilizia e della autorizzazione alla vendita deve avvenire entro 36 mesi dalla data dell'autorizzazione, decorsi i quali l'autorizzazione decade.
6. L'apertura di una grande struttura di vendita, in tutti gli altri casi, deve avvenire entro 18 mesi dal rilascio dell'autorizzazione decorsi i quali l'autorizzazione decade.

10/10/2011

J

lu

f. lu 42


Capo VI
Formazione professionale

Articolo 31
(Formazione degli operatori commerciali)

1. La Regione promuove la formazione professionale sia degli operatori che accedono all'attività commerciale sia degli operatori che già la esercitano, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.
2. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente per il commercio di concerto con l'Assessore per la formazione professionale:
 - a) approva i programmi dei corsi di qualificazione professionale da rinnovarsi triennialmente, previsti dall'articolo 5, comma 5 lettera a) del decreto legislativo;
 - b) approva i programmi dei corsi di aggiornamento e riqualificazione da rinnovarsi triennialmente, previsti dall'articolo 5, comma 9 del decreto legislativo;
 - c) stabilisce le condizioni e le modalità per l'istituzione e/o il riconoscimento dei corsi di cui alle lettere a) e b);
 - d) stabilisce la durata dei singoli corsi, le modalità di svolgimento e di frequenza, le modalità per lo svolgimento ed il superamento dell'esame finale e per il rilascio del relativo attestato.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art.32
(Attività di formazione)

1. La Giunta regionale istituisce e riconosce corsi di qualificazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio relativi al settore merceologico alimentare, di cui all'articolo 31, comma 2 lettera a), aventi per oggetto materie tecnico-economiche attinenti all'attività di vendita, alla salute, alla sicurezza ed all'informazione dei consumatori, nonché alla conservazione, trasformazione e manipolazione degli alimenti freschi e conservati.
2. La realizzazione delle attività di cui al comma 1 può essere affidata, mediante convenzione, a soggetti idonei ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia di formazione professionale e, in via prioritaria, alle C.C.I.A.A., alle organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale e ad enti dalle stesse costituite.
3. Al termine del corso di formazione ed al fine di conseguire l'attestato professionale per esercitare l'attività di vendita, il soggetto interessato sostiene un esame orale con l'osservanza delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale approvata ai sensi dell'articolo 31, comma 2.
4. Le attività di formazione non comportano oneri a carico della Regione.

Il Presidente della Giunta Regionale
[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Articolo 33
(Attività di aggiornamento)

1. La Giunta regionale istituisce e riconosce attività volte all'aggiornamento e alla formazione continua degli operatori del settore commerciale.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, da realizzarsi con le modalità specificate all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, sono particolarmente considerate le aree dell'organizzazione e gestione aziendale, della qualità, del marketing, della sicurezza, della compatibilità ambientale, della tutela e dell'informazione dei consumatori.
3. Possono anche essere previste forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi, di cui al comma 1, dei titolari, dei collaboratori e dei soci delle società di persone delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
4. Per le finalità del presente articolo possono essere utilizzate anche risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

a. 1990/1991 *Ph*

J

Lu
Lu 45

Capo VII
Assistenza tecnica

Articolo 34
(Centri di assistenza tecnica)

1. La Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo, autorizza l'attività di appositi centri, a livello provinciale, di assistenza tecnica alle imprese, allo scopo di favorire le iniziative finalizzate alla promozione dell'innovazione e i processi di ammodernamento della rete distributiva, nonché a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la Pubblica Amministrazione.
2. I centri di assistenza tecnica di cui al comma 1, possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale e da altri soggetti interessati. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle C.C.I.A.A.
3. I centri svolgono la loro attività in favore di tutte le imprese dell'area di propria operatività a prescindere dall'appartenenza o meno delle imprese medesime alle associazioni di categoria costituenti il centro.
4. I centri svolgono le seguenti attività:
 - a) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l'accesso all'attività e per lo svolgimento della stessa;
 - b) formazione ed aggiornamento professionale, anche in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
 - c) consulenza e assistenza alle imprese in materia di:
 - 1) gestione economica e finanziaria di impresa;
 - 2) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
 - 3) sicurezza e tutela dei consumatori;
 - 4) tutela ambientale;
 - 5) igiene e sicurezza sul lavoro;
 - 6) prevenzione del fenomeno dell'usura;
 - 7) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
 - 8) altre attività eventualmente previste dallo statuto;

9) attività amministrativa, così come previsto dall'articolo 23 comma 3 del decreto ^{le. 4/1970} al fine di facilitare i rapporti tra Amministrazioni pubbliche ed imprese utenti.

IL DIRETTORE GENERALE 







Articolo 35
(Procedimento di autorizzazione)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, bandisce se ezioni dei soggetti che aspirano ad essere inseriti nell'albo regionale dei Centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione. detto albo viene istituito con apposito atto deliberativo.
2. La Giunta regionale autorizza, con validità triennale, i centri di cui all'articolo 34, sulla base di:
 - a) apposita domanda presentata dai soggetti interessati iscritti all'albo regionale, attestante:
 1. che la sede legale del centro è localizzata nel territorio regionale;
 2. _____ il rispetto delle condizioni di cui a l'articolo 34;
 3. l'ambito provinciale di intervento;
 4. il numero degli sportelli operativi nell'ambito provinciale e la loro ubicazione;
 5. la titolarità di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione;
 6. lo svolgimento di attività di assistenza tecnica da almeno tre anni in forma continuativa;
 7. l'instaurazione di almeno 50 rapporti di assistenza tecnica con le aziende.
 - b) dettagliato programma triennale articolato in piani annuali, relativo alle attività che si intendono svolgere.
3. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1 vengono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione del centro e per l'effettuazione degli accertamenti sul mantenimento dei requisiti e sulla attività svolta.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere rinnovata, previa presentazione di apposita domanda e del relativo programma triennale.
5. La Regione può finanziare l'avvio dei centri autorizzati con i fondi di cui alla Legge 07.08.97, n 266 o con appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale, sulla base dei programmi di attività di cui al comma 2, lettera b).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
18

Articolo 37
(Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione, ^{effettuate} effettuate per esitare in tempi brevi tutte le merci poste in vendita, possono essere svolte in ogni periodo dell'anno per una durata non superiore alle sei settimane, in seguito a:

- a) cessazione di attività commerciale;
 - b) cessione dell'azienda o suo trasferimento in altri locali;
 - c) trasformazione, manutenzione e/o rinnovo delle attrezzature, che comportino la sospensione dell'attività per un periodo minimo di sei giorni continuativi.
2. È vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre e nei trenta giorni che precedono l'inizio delle vendite di fine stagione, per le motivazioni di cui al comma 1 lettera c).

3. Non meno di 15 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione, l'esercente deve darne comunicazione al Comune, precisando:

- a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita, le date di inizio e cessazione di essa e le motivazioni;
- b) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
- c) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
- d) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
- e) per la trasformazione, manutenzione e/o il rinnovo delle attrezzature: di aver effettuato denuncia di inizio dei lavori o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di procedere al rinnovo di almeno il 50 per cento degli arredi.

4. Nel periodo di effettuazione delle vendite straordinarie è possibile porre in vendita solo merci già presenti nell'esercizio commerciale o nei relativi magazzini, con divieto di introdurre merci sia di altra provenienza che in conto vendita.

5. Al termine della vendita di liquidazione per la trasformazione, manutenzione e/o rinnovo dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.

Articoli 38
(Vendite di fine stagione)

1. Le vendite di fine stagione, anche denominate vendite a saldo, sono limitate ai generi di abbigliamento, delle calzature, degli accessori di moda ed a tutti i prodotti a carattere stagionale suscettibili di deprezzamento se non esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, e possono essere effettuate nel periodo compreso tra il 7 gennaio e il sette marzo e tra la prima domenica di luglio e la prima domenica di settembre.
2. Durante lo svolgimento di una vendita di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza, presso l'esercizio ed i relativi magazzini.
3. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al comune contenente:
 - a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata, a data di inizio e quella di cessazione;
 - b) la percentuale degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
 - c) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
51

Articolo 39
(Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici: devono essere comunicate al Comune in cui ha sede l'esercizio non meno di 15 giorni prima della data di inizio della vendita promozionale e possono essere svolte in ogni periodo dell'anno per una durata non superiore alle due settimane.
2. È vietato effettuare vendite promozionali nei periodi coincidenti con le vendite di liquidazione e di fine stagione.

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

Articolo 40
(Verifiche e controlli)

1. Le Amministrazioni comunali stabiliscono le modalità e le procedure per l'effettuazione dei controlli sui prezzi e sulle asserzioni pubblicitarie, garantendo veridicità e correttezza nell'effettuazione delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali a tutela dei consumatori.
2. Le violazioni alle disposizioni emanate in materia di vendita di liquidazione, di fine stagione e promozionali sono punite ai sensi dell'art. 22, del decreto legislativo.

[Faint signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

Capo IX (Orari di vendita)

emanano i criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita conformandoli ai seguenti principi:

- a) adeguare gli orari alle esigenze complessive degli utenti, rapportandoli agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in attuazione dell'art. 36, comma 3 della legge 08.06.1990, n. 142;
- b) promuovere un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici al fine di avviare la sperimentazione di nuove soluzioni di servizio alla collettività;
- c) coordinare gli orari degli esercizi di vendita, articolando opportunamente la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e le deroghe alla chiusura festiva e domenicale di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo, secondo aree omogenee dello stesso comune;
- d) ottimizzare il servizio ai consumatori attraverso:
 - 1) l'individuazione delle domeniche e dei giorni festivi nei quali è consentita la deroga prevista al punto c) per garantire per ogni area omogenea l'apertura degli esercizi in detti giorni del mese di dicembre e in almeno ulteriori otto domeniche o festività;
 - 2) l'individuazione delle zone comunali nelle quali è consentita l'attività di vendita in orario notturno degli esercizi di vendita;
 - 3) l'applicazione alle attività miste di uno stesso esercizio commerciale, ai centri polifunzionali e ai centri commerciali, di un regime di orari che tenga conto delle esigenze complessive degli utenti;
 - 4) l'adeguamento degli orari delle attività artigiane ed agricole esercenti la vendita al dettaglio a quello dei negozi.



Stampa illeggibile con una firma sopra



Articolo 42

(Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte)


1. La Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, stabilisce i parametri per l'individuazione dei comuni, frazioni e località che possono usufruire delle deroghe previste dall'articolo 12 del decreto legislativo in quanto a prevalente economia turistica e città d'arte, tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a) comuni o parte di essi a prevalente economia turistica o ad elevato indice di specializzazione turistica;
 - b) città d'arte o parti di comuni aventi tale connotazione;
 - c) comuni montani o zone montane di comuni, comuni insulari o singole zone di comuni caratterizzati da presenza di attrattive termali, naturalistico-ambientali, storico-culturali, enogastronomiche, religiose nelle quali il movimento turistico costituisce un elemento significativo all'apporto dell'animazione e dell'economia delle località suddette;
 - d) comuni o parti di essi interessati da un rilevante afflusso di turisti in occasione di manifestazioni permanenti o episodiche, connotate da capacità di attrazione extra comunale
2. I comuni, ai fini dell'applicabilità delle deroghe, sulla base dei parametri regionali di cui al comma 1, provvedono, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, dei lavoratori dipendenti, a proporre alla Giunta regionale le aree con connotazione di località turistica o di città d'arte, periodica o episodica, tenuto conto delle specificità territoriali ed economiche del proprio territorio, nonché i periodi in cui è rilevante la presenza di flusso turistico, anche giornaliero.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione individua i comuni, le frazioni, le località e le zone in cui si applicano le deroghe previste dall'articolo 12 del decreto legislativo e i relativi periodi.
4. La Giunta regionale può aggiornare i parametri di cui al comma 1 sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato, in relazione alle caratteristiche degli ambiti territoriali regionali.

CAPO X
Commercio su aree pubbliche

Sezione I
Disposizioni generali

Articolo 43
(Oggetto e finalità)

1. Nel presente capo sono determinati i criteri generali e gli indirizzi ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Con i criteri e gli indirizzi di cui al comma 1, la Regione persegue le seguenti finalità:
 - a) incentivazione e lo sviluppo del settore, anche in relazione al servizio reso ai consumatori ed ai prezzi vantaggiosi dei prodotti;
 - b) l'integrazione ed il completamento del commercio in sede fissa nell'ambito delle zone di insediamento commerciale urbano;
 - c) la valorizzazione del ruolo del commercio su aree pubbliche quale effettiva alternativa alle forme di commercio in sede fissa nelle aree extra-urbane;
 - d) l'incremento delle forme organizzative e gestionali degli imprenditori commerciali del settore, con particolare riferimento alla cooperazione;
 - e) la promozione della qualificazione professionale degli operatori del settore;
 - f) la valorizzazione della produzione agricola ed artigiana locale.



Articolo 44.
(Definizioni)

1. Per commercio su aree pubbliche, si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private di cui il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
4. Per posteggio fuori mercato si intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
5. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione di alimenti e bevande, e dall'erogazione di pubblici servizi.
6. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività.
7. Per fiera straordinaria si intende la manifestazione di vendita, indetta dal Comune, che si svolge, con cadenza da determinarsi a cura del Comune medesimo, su aree pubbliche o private, delle quali il comune abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l'organizzazione, di soggetto con esso convenzionato, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati ad esercitare il

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and stamps]

commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.

8. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale purchè ciò non dipenda da sua rinuncia.
9. Per presenze effettive in una fiera si intende il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Articolo 45
(Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. Il commercio su aree pubbliche è esercitato da persone fisiche o società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5, commi 2 e 5 del decreto legislativo ed al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 49 e 53.
2. È soggetta ad autorizzazione amministrativa anche l'attività di vendita di prodotti di propria produzione esercitata da industriali ed artigiani, salvo i casi di cui all'articolo 3, comma 2, lett. g).

Articolo 46
(Esercizio del commercio sulle aree pubbliche)

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; la concessione può essere rinnovata;
 - b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante;
 - c) nell'ambito delle fiere.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





SEZIONE II
(Programmazione del commercio su aree pubbliche)

Articolo 47
(Piano regionale per il commercio su aree pubbliche)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito le rappresentanze degli Enti Locali, dei e organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale per il commercio su aree pubbliche con il quale sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle tipologie dei mercati, delle fiere e per l'attività in forma itinerante, in relazione alla localizzazione per ambiti, dimensionamento e composizione merceologica.
2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) ottimizzare il servizio, con particolare riguardo all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta;
 - b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle presenze dei consumatori ed attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento del commercio fisso;
 - c) definire un disegno del commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarità territoriali, secondo le tipologie di ambiti individuate dall'articolo 8;
 - d) incentivare il commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme, anche itineranti, per potenziare l'offerta commerciale specie nei comuni con minore consistenza demografica e nelle zone rurali, insulari, montane;
 - e) promuovere l'adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanità e sicurezza, valorizzare il ruolo della produzione agricola e artigiana locale e regionale.
3. Il piano definisce, inoltre, anche sulla base delle indicazioni dell'osservatorio di cui all'articolo 5:
 - a) i criteri per:
 - 1) la determinazione delle aree e del numero dei posteggi, ivi compresi quelli riservati ai produttori agricoli, e la loro assegnazione;
 - 2) l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa;

3) l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive;
b) le caratteristiche, tipologie delle fiere e le relative modalità di partecipazione, ivi compresi i criteri di priorità.

4) Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite dal comma 1, aggiorna con cadenza triennale il piano sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio di cui all'articolo 5, e delle esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della regione.

Il Presidente del Consiglio regionale
[Signature]

[Signature]

[Signature]

SEZIONE III

(Autorizzazione e concessione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche su posteggio)

Articolo 49

(Rilascio dell'autorizzazione e della concessione)

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la concessione decennale del posteggio di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono rilasciate dal Comune ove ha sede il posteggio medesimo. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale e, limitatamente alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.
2. L'autorizzazione e la relativa concessione possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato.

10/07/2012

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 50
(Procedure per il rilascio dell' autorizzazione)

1. La domanda di rilascio dell' autorizzazione e per la concessione del posteggio è presentata al Comune sede del posteggio stesso, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando comunale di cui all'articolo 51.

2. Il Comune rilascia l' autorizzazione in conformità della graduatoria formulata sulla base dei criteri del piano di cui all'articolo 47.

3. In caso di assenza del titolare l'esercizio dell' attività è consentita, su delega, a dipendenti e collaboratori familiari purchè in possesso dei requisiti previsti nell' articolo 5, commi 2 e 5 del decreto legislativo. Tali soggetti devono essere indicati nell' autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 51

(Bando comunale e procedure per la concessione dei posteggi ed il rilascio dell'autorizzazione)

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale, al fine della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, i bandi comunali con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei posteggi fuori mercato la cui assegnazione è disciplinata dal regolamento del Comune.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla struttura della Giunta Regionale competente in materia di redazione del Bollettino Ufficiale entro e non oltre il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, che entro e non oltre 30 giorni dalle rispettive date provvede alla loro pubblicazione sul Bollettino medesimo.
3. Il bando comunale deve contenere:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo;
 - c) l'eventuale elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - d) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può essere superiore ai 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. Il Comune esamina le domande pervenute, rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione per i posteggi, sulla base della graduatoria formulata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNALE



Articolo 52
(Disposizioni sull'uso dei posteggi)

1. La concessione dei posteggi non può essere in alcun caso ceduta a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme.
2. La concessione di qualsiasi posteggio comporta il pagamento del canone di occupazione di aree pubbliche, al sensi della normativa vigente.
3. I posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari, possono essere giornalmente assegnati ad altri soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato, salvo il caso in cui l'area sia occupata da impianti fissi.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEZIONE IV

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Articolo 53

(Rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società. L'autorizzazione acclita altresì, ai a vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove quest' si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi.
2. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni. Il titolare può delegare l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 50 comma 3.
3. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, trasmette, entro 30 giorni, la relativa documentazione al Comune di nuova residenza, il quale provvede all'annotazione sull'autorizzazione.
4. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono presentate a comune di residenza.



SEZIONE V
(Disposizioni comuni)


Articolo 54

(Revoca e sospensione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) perda il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio. Il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
 - c) decada dalla concessione del posteggio per mercato. Utilizzo, per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine non superiore a trenta giorni, per le eventuali contro-deduzioni; decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca.
3. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, l'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a venti giorni:
 - a) in caso di violazioni eccezionalmente gravi ed in particolare, qualora l'operatore svolga la propria attività su un'area diversa da quella prevista;
 - b) in caso di recidiva, qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNALE



Articolo 55

commi 2 e 5. del decreto legislativo

2. La domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata, pena la decadenza, entro un^{anno}, dalla morte del titolare o entro 60 gg. dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'azienda.
3. L'autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi o i rappresentanti della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5. del decreto legislativo. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5. del decreto legislativo, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione.
4. La reintestazione è effettuata dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per le autorizzazioni abilitanti all'esercizio dell'attività in forma itinerante, provvede il Comune di residenza del subentrante.

Il Sindaco
[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

SEZIONE VI
Norme transitorie e finali

Articolo 56
(Adempimenti dei Comuni)

1. In fase di prima attuazione e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni procedono al censimento ed alla verifica delle aree destinate al commercio con particolare riferimento ai posteggi nei mercati ed ai d. fuori di essi, alle fiere di qualsiasi tipologia, evidenziando se la sede di svolgimento è da ritenersi impropria, perché in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, nonché con le norme igieniche e del Codice della Strada.
2. Sulla base del censimento e delle risultanze della verifica di cui al comma 1, i Comuni procedono, entro i successivi 90 giorni, a formalizzare e a regolamentare, o definitivamente sopprimere, i mercati che pur svolgendosi sul territorio comunale, non risultano conformi alle vigenti disposizioni.

[Faint signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Articolo 57
(istituzione di nuovi mercati)

1. Fino a l'approvazione del piano di cui all'articolo 47, il Comune può istituire nuovi mercati, in conformità ai seguenti criteri:
 - a) garanzia del rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e del codice della strada;
 - b) possibilità di individuare tipologie merceologiche comprendenti parte dei prodotti di un settore merceologico e di destinare alla vendita di esse tutti o una parte dei posteggi;
 - c) fissazione di un numero minimo di dieci posteggi e di una superficie minima utile per ogni posteggio non inferiore ai metri quadri venti con eccezione di quelli destinati ai coltivatori diretti, la cui superficie è determinata dal Comune;
 - d) istituzione di posteggi al di fuori delle sedi di mercato unicamente per la vendita di prodotti tipici locali ed in forma stagionale.

2. È vietata l'istituzione di posteggi a rotazione

L. 10/10/2011
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Articolo 59
(Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante)

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 47, le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono rilasciate per classi di comuni ed in conformità ai seguenti criteri:
- a) i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 500 abitanti;
 - b) i comuni con popolazione residente compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 750 abitanti;
 - c) i comuni con popolazione residente compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 1.000 abitanti;
 - d) i comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 2.000 abitanti.
2. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono presentate al comune di residenza.

A. [unclear] [unclear]

[unclear]

[unclear]

[unclear]

Articolo 60
(Fiere)

1. Il Comune assegna i posteggi per lo svolgimento delle fiere istituite sul territorio regionale e alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il criterio del più alto numero di presenze effettive, nella fiera di riferimento, accertate con le modalità stabilite dal Comune stesso.

[Faint handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAPO XI
(Norme transitorie e finali)

Articolo 61
(Criteri di priorità)

1. Ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione

all'apertura di una media o grande struttura di vendita, il Comune procede al rilascio dell'autorizzazione medesima, fermo restando le procedure di cui agli articoli 26 e 30 sulla base dei seguenti criteri:

- a) la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture in attività nel territorio comunale;
- b) il reimpiego del personale, occupato negli esercizi preesistenti a tempo indeterminato, da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- c) la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di riqualificazione per gli operatori del settore commerciale, di cui all'articolo 33.

2. Costituisce altresì titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita, la concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo risultante dalla autorizzazione rilasciata antecedentemente all'eventuale applicazione dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 62

(Norme transitorie in materia di ambiti territoriali e tipologia degli esercizi)

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'art. 8 sono considerati ambiti territoriali di programmazione commerciale quelli individuati nell'allegato 1 alla presente legge e parte integrante della stessa.
2. Tali ambiti sono suddivisi in:
 - a) aree sovracomunali configurabili come unico bacino omogeneo di utenza di tipo B1, quelli comprendenti i bacini individuati con i n. da 1 a 7 nell'allegato 1;
 - b) aree sovracomunali configurabili come unico bacino omogeneo di utenza di tipo B2, quelli comprendenti i bacini individuati con i n. da 1 a 10 nell'allegato 1;
 - c) centri storici, le aree urbane consolidate, ove mantenere e conservare le originarie caratteristiche tipologiche e morfologiche dei luoghi, corrispondenti alle zone omogenee di tipo A, come definite negli strumenti urbanistici comunali, ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale;
 - d) centri di minore consistenza demografica: comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, rientranti nelle aree sovracomunali, di cui alle lettere a) e b).
3. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 8:
 - a) le medie strutture di vendita, così come individuate all'articolo 4 comma 1, punto e) del decreto legislativo, sono classificate in:
 1. b1: esercizi con superficie rientrante nella definizione di media struttura, per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari o misti;
 2. b2: centri commerciali: composti da un minimo di quattro esercizi direttamente comunicanti tra loro ovvero situati all'interno di una struttura funzionalmente unitaria che si articola lungo un percorso pedonale di accesso comune con superficie di vendita complessiva rientrante nella definizione di media struttura di vendita;
 - b) le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali, così come definiti all'articolo 4, comma 1, punti f) del decreto legislativo, sono classificate in:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

[Signature]

1. c1: esercizi fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari non alimentari o misti. Tali esercizi possono essere autorizzati in tutti gli ambiti B1 e B2 di cui all'allegato 1;
2. c2: esercizi fino a 15.000 mq. per la vendita di prodotti non alimentari, con facoltà di destinare fino ad un massimo del 20% della superficie a la vendita dei prodotti alimentari. Tali esercizi possono essere autorizzati negli ambiti B1 zone nn. 4, 5, 6 e 7 e negli ambiti B2 zone nn. 2, 3, 6, 7, 9 e 10 di cui all'allegato 1;
3. c3: centri commerciali di quartiere composti da un minimo di sei esercizi direttamente comunicanti tra loro o posti all'interno di una struttura funzionalmente unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune con superficie di vendita a mq. 3.500. Tali esercizi possono essere autorizzati in tutti gli ambiti B1 e B2 di cui all'allegato 1;
4. c4: centri commerciali intersettoriali composti da un minimo di dodici esercizi in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionalmente unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune ovvero configurantesi come insieme unitario dell'offerta commerciale e dei servizi connessi organizzato in superfici coperte e a cielo libero e che si presenta all'utente come quadro integrato d'insieme unitariamente fruibile. La superficie di vendita di tali strutture non può superare mq. 15.000. Tali strutture possono essere autorizzate negli ambiti B1 zone nn. 4, 5, 6 e 7 e negli ambiti B2 zone nn. 2, 3, 6, 7, 9 e 10 di cui all'allegato 1;
5. c5: centri commerciali metropolitani composti da un minimo di 20 esercizi organizzati come al punto c4 dotati di una superficie di vendita superiore a 15.000 mq. ed autorizzabili solamente nell'ambito B1 zona 5 di cui allegato n.1

4. Le medie strutture di vendita di cui al comma 3, possono essere autorizzate dal comune competente territorialmente, fino ad un limite massimo di incremento del 10% della superficie complessiva censita come esistente per detta tipologia di esercizi.

5. Le grandi strutture di vendita possono essere autorizzate nei limiti delle disponibilità di superficie risultante dall'applicazione degli indici di incremento di cui all'allegato n.1.

6. Non possono essere autorizzate grandi strutture di vendita nei comuni nei quali la disponibilità massima di superficie disponibile nell'ambito di riferimento di cui all'allegato 1, sia inferiore a quella necessaria per la realizzazione di detta tipologia di struttura secondo

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

Articolo 63

(Rilascio autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita)

1. Le medie e le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali possono essere autorizzati solamente in conformità ai criteri di programmazione urbanistico-territoriale di cui al capo IV della presente legge e nel rispetto degli indici di servizio disciplinati dall'articolo 62.

2. Le autorizzazioni per gli esercizi di cui al comma 1 sono rilasciate nel rispetto delle norme e delle procedure della presente legge.

3. Le domande di autorizzazione all'apertura di una media e grande struttura di vendita, presentate alla Giunta regionale ed alle quali non è stato dato seguito ai sensi dell'articolo 25, comma 6 del decreto legislativo, sono valutate con priorità cronologica di presentazione delle stesse, in base alle norme ed agli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale di cui al capo IV e secondo le competenze di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo, entro 150 giorni dall'adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei comuni.

4. Le domande di cui al comma 3 sono esaminate anche in attesa degli adempimenti comunali di cui al comma medesimo qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia vigente lo strumento attuativo relativo alla zona in cui è ubicata l'area oggetto dell'intervento con specifica destinazione commerciale; ad esse si applicano i criteri di priorità di cui all'articolo 61.

5. Nei casi in cui il comune non abbia rilasciato la concessione edilizia relativa all'immobile interessato dalle domande di cui al comma 3, essa deve essere rilasciata entro 90 giorni dal parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi di cui all'articolo 28.

6. Le domande di trasferimento ed ampliamento non esaminate entro la data del 24.04.99 per mancanza o incompletezza della documentazione necessaria alla conclusione del procedimento sono valutate in base alle norme degli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, di cui al capo IV, e sono esaminate entro 150 giorni dall'adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei comuni, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e le competenze di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

7. I nulla-osta vigenti al 25.04.99, rilasciati ai sensi della legge 11.06.1971, n. 426 senza che l'insediamento commerciale sia stato attivato, sono prorogati dalla loro ultima scadenza per un solo ulteriore anno. La Giunta regionale, su richiesta motivata del titolare del nulla-

[Handwritten signatures and initials]

osta, da presentarsi entro il termine di scadenza, concede la proroga nei casi di comprovata necessità per ritardi non imputabili al titolare stesso, sentito il comune interessato

20/07/2012

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 80

Articolo 64

(Applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera c del decreto legislativo)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri sulla base dei quali i comuni, sino e non oltre il 30.04.2001, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, su la base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete degli esercizi di vicinato finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

REGIONE DELLA CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 65

(Applicazione dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo)

1. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, le deroghe previste dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo, possono essere osservate nei comuni ove alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati assunti provvedimenti derogatori ai sensi delle disposizioni previgenti.


Il Ministro
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Handwritten marks



ALL 1

ambiti	abitanti	sup. tot. MS e CS	indice attuale	indice globale	incremento	tipo di ambito
B1	51.174	mq. 3.461				B1
B1	7.084	mq. 5				B1
B1	11.831	mq. 0				B1
B1	14.052	mq. 7.023				B1
totale	84.141	6.161	mq. 0,074	mq. 0,110	mq. 103,8	

ambiti	abitanti	sup. tot. MS e CS	indice attuale	indice globale	incremento	tipo di ambito
B1	1.125	mq. 0				d
B1	1.467	mq. 0				d
B1	1.265	mq. 0				B1
B1	7.848	mq. 0				B1
B1	7.777	mq. 0				B1
B1	3.563	mq. 440				B1
B1	11.612	mq. 1.060				B1
B1	58.340	mq. 90.008				B1
B1	7.364	mq. 0				B1
totale	93.584	91.448	mq. 0,957	mq. 0,993	mq. 3,477	

ambiti	abitanti	sup. tot. MS e CS	indice attuale	indice globale	incremento	tipo di ambito
B1	6.443	mq. 16.933				B1
B1	3.149	mq. 0				B1
B1	43.090	mq. 5.912				B1
totale	52.682	26.845	mq. 0,510	mq. 0,546	mq. 1,914	

ambiti	abitanti	sup. tot. MS e CS	indice attuale	indice globale	incremento	tipo di ambito
B1	6.472	mq. 0				B1
B1	57.493	mq. 4.765				B1
B1	5.176	mq. 426				B1
B1	30.384	mq. 7.200				B1
B1	2.528	mq. 0				B1
B1	57.197	mq. 9.349				B1
totale	154.397	21.738	mq. 0,141	mq. 0,177	mq. 5,610	

ambiti	abitanti	sup. tot. MS e CS	indice attuale	indice globale	incremento	tipo di ambito
B1	17.190	mq. 1.007				B1
B1	42.548	mq. 20.036				B1
B1	37.651	mq. 23.495				B1
B1	2.731.141	mq. 148.680				B1
totale	2.828.710	495.218	mq. 0,175	mq. 0,211	mq. 102,791	

ALL. 1

PROTEZIONE DELLA NATURA REGIONALE

conditi	comuni	abitanti	mq. tot. S&S + CS	indice affidabile	indice affidabile	incertezza	tipo di ambito
B2	Acquafredda	5.867	mq. 1.000				B2
B2	Acrona di Castro	935	mq. 0				d
B2	Aspeto	1.969	mq. 0				B2
B2	Basiglio	4.057	mq. 0				B2
B2	Carona	5.250	mq. 245				B2
B2	Castell'Arce	1.697	mq. 0				d
B2	Castiglione di Sesto	2.110	mq. 0				B2
B2	Castiglione	1.473	mq. 0				d
B2	Castiglione d'Adda	1.777	mq. 0				d
B2	Castiglione	1.827	mq. 0				d
B2	Castiglione	1.548	mq. 0				d
B2	Castiglione	1.337	mq. 0				B2
B2	Castiglione di Castro	1.190	mq. 0				B2
B2	Castiglione di Castro	2.612	mq. 0				B2
B2	Castiglione	1.143	mq. 0				d
B2	Castiglione	950	mq. 0				d
B2	Castiglione	3.366	mq. 900				B2
B2	Castiglione	12.651	mq. 2.635				B2
B2	Castiglione	1.281	mq. 0				d
B2	Castiglione	2.310	mq. 0				B2
B2	Castiglione	648	mq. 0				d
B2	Castiglione nuovo	2.049	mq. 0				B2
B2	Castiglione	475	mq. 0				d
B2	Castiglione	7.732	mq. 0				B2
B2	Castiglione	2.918	mq. 538				B2
B2	Castiglione	25	mq. 538				B2
B2	Castiglione	25	mq. 538				B2

3

2

INTEGRAZIONE DEL ...

comune	zone	comune	abitanti	sup. in M ² C.C.	metri cubi	liber. restato	prestanza	tipi di abitati
B2	2	Al Fiume	4.936	mq. 0				B2
B2	2	Anguillara Sabazia	10.123	mq. 980				B2
B2	2	Barbascio Romano	898	mq. 0				B2
B2	2	Basiglio Romano	1.290	mq. 0				B2
B2	2	Blera	1.202	mq. 0				B2
B2	2	Bresciana	11.153	mq. 2.100				B2
B2	2	Carapignolo di Roma	5.898	mq. 0				B2
B2	2	Casale Muzerano	2.719	mq. 0				B2
B2	2	Cassolano	3.095	mq. 0				B2
B2	2	Cappuccina	4.774	mq. 1.700				B2
B2	2	Capprola	4.913	mq. 465				B2
B2	2	Carbogrosso	1.098	mq. 0				B2
B2	2	Castel sant'Elia	1.917	mq. 0				B2
B2	2	Coccoleri	20.614	mq. 2.200				B2
B2	2	Conchiano	1.060	mq. 0				B2
B2	2	Fabbrica sh Roma	5.241	mq. 0				B2
B2	2	Fregene	7.582	mq. 1.150				B2
B2	2	Gallese	2.808	mq. 0				B2
B2	2	Ladispoli	19.626	mq. 0				B2
B2	2	Manziana	5.304	mq. 1.200				B2
B2	2	Marano Romano	2.184	mq. 0				B2
B2	2	Monte Romano	1.956	mq. 0				B2
B2	2	Monticcioli	1.761	mq. 0				B2
B2	2	Nepi	6.345	mq. 1.050				B2
B2	2	Ortolo Romano	2.347	mq. 0				B2
B2	2	Ronciglione	47.212	mq. 0				B2
B2	2	Sacrofano	4.498	mq. 0				B2
B2	2	Sutri	4.351	mq. 405				B2
B2	2	Tolfa	4.046	mq. 0				B2
B2	2	Trevigiano Romano	3.468	mq. 0				B2
B2	2	Valerano	2.443	mq. 0				B2
B2	2	Veiano	1.946	mq. 0				B2
B2	2	Vignanello	4.707	mq. 0				B2
B2	2	Villa San Giovanni in Fuori	1.143	mq. 0				B2
totale			115.314	12.160	mq. 0,070	mq. 0,180	mq. 6,398	

cod. Aut.	comuni	abitanti	sup. mq. MSU e CS	indice abitativo	indice globale	metrometro	tipo di ambiente
B1	Alperia	382	mq. 0				d
B2	Carich-por in Sabina	1.495	mq. 1.466				d
B2	Capriata	4.872	mq. 13.930				B2
B2	Castellonovo di Pezzo	5.975	mq. 1.850				B2
B2	Civitate Castellana	25.459	mq. 515				B2
B2	Civitate Castellana	1.387	mq. 0				d
B2	Castellonovo di Pezzo	1.463	mq. 0				d
B2	Castellonovo di Pezzo	1.413	mq. 0				d
B2	Castellonovo di Pezzo	9.433	mq. 0				B2
B2	Castellonovo di Pezzo	6.294	mq. 5.892				B2
B2	Castellonovo di Pezzo	464	mq. 0				d
B2	Castellonovo di Pezzo	2.569	mq. 0				B2
B2	Castellonovo di Pezzo	1.098	mq. 0				d
B2	Castellonovo di Pezzo	3.701	mq. 431				B2
B2	Castellonovo di Pezzo	897	mq. 0				d
B2	Castellonovo di Pezzo	4.845	mq. 0				B2
B2	Castellonovo di Pezzo	10.137	mq. 18.058				B2
B2	Castellonovo di Pezzo	3.475	mq. 1.342				B2
B2	Castellonovo di Pezzo	1.843	mq. 0				d
B2	Castellonovo di Pezzo	2.310	mq. 0				B2
B2	Castellonovo di Pezzo	5.613	mq. 495				B2
B2	Castellonovo di Pezzo	1.144	mq. 0				d
B2	Castellonovo di Pezzo	1.386	mq. 0				d
B2	Castellonovo di Pezzo	4.938	mq. 402				B2
B2	Castellonovo di Pezzo	909	mq. 0				d
B2	Castellonovo di Pezzo	6.020	mq. 0				B2
B2	Castellonovo di Pezzo	5.801	mq. 0				B2
B2	Castellonovo di Pezzo	3.330	mq. 405				B2
B2	Castellonovo di Pezzo	1.843	mq. 0				d
B2	Castellonovo di Pezzo	1.438	mq. 0				d
B2	Castellonovo di Pezzo	827	mq. 0				d
totale		112.646	42.364	mq. 0.319	mq. 0.336	mq. 4.826	

PROVINCIA DI ROMA REGIONE LAZIO

Handwritten marks and scribbles at the top of the page.

comuni	zona	comuni	abitanti	Sup. tot. A.E. v. G.S.	valore attuale	valore globale	incremento	tipo di servizio
BZ	4	Acquafredda	757	mq. 0				1
BZ	4	Amazzone	3.042	mq. 0				BZ
BZ	4	Andriano	3.000	mq. 412				BZ
BZ	4	Asenon	317	mq. 0				0
BZ	4	Belluno in Sestina	623	mq. 0				1
BZ	4	Borghana	735	mq. 0				1
BZ	4	Borgo Velino	842	mq. 0				3
BZ	4	Borghese	4.628	mq. 3.597				BZ
BZ	4	Canalico	7.781	mq. 0				BZ
BZ	4	Caspirolo	697	mq. 0				0
BZ	4	Cassina	1.040	mq. 0				0
BZ	4	Castel di Tora	331	mq. 0				1
BZ	4	Castel Sant'Angelo	1.348	mq. 0				1
BZ	4	Castelmagno di Parfa	829	mq. 0				1
BZ	4	Chiarcale	551	mq. 0				1
BZ	4	Colle di Tora	408	mq. 6				0
BZ	4	Colle del Velino	461	mq. 0				1
BZ	4	Conversano	407	mq. 0				0
BZ	4	Configni	736	mq. 0				1
BZ	4	Cottanello	596	mq. 0				1
BZ	4	Fiuggiano	1.857	mq. 0				1
BZ	4	Frasso Sabino	533	mq. 0				0
BZ	4	Greccio	1.507	mq. 0				0
BZ	4	Labaro	296	mq. 0				1
BZ	4	Leonessa	2.874	mq. 0				BZ
BZ	4	Longone Sabino	697	mq. 0				1
BZ	4	Marcellino	180	mq. 0				1
BZ	4	Micigliano	149	mq. 0				1
BZ	4	Monopoli	584	mq. 0				1
BZ	4	Montasola	377	mq. 0				1
BZ	4	Monte San Giovanni in S.	665	mq. 0				1
BZ	4	Monteleone Sabino	1.259	mq. 0				1
BZ	4	Montenero Sabino	371	mq. 0				1
BZ	4	Moio rapivito	366	mq. 0				1
BZ	4	Pescocostanzo	2.735	mq. 0				1
BZ	4	Petrella Salto	1.588	mq. 0				1
BZ	4	Poggio Bustone	2.161	mq. 0				BZ
BZ	4	Poggio Catino	1.105	mq. 0				0
BZ	4	Poggio Mariano	2.385	mq. 410				BZ
BZ	4	Poggio Nativo	1.799	mq. 1.000				1
BZ	4	Poggio San Larcizio	511	mq. 0				1
BZ	4	Posta	917	mq. 0				1
BZ	4	Rivodutri	1.295	mq. 0				1
BZ	4	Rocca sibibaldini	940	mq. 0				1
BZ	4	Roccamare	544	mq. 0				1
BZ	4	Scandriglia	2.092	mq. 0				1
BZ	4	Segni	938	mq. 0				1

62

20


02	1	Follia	878	mq. 0				
02	1	Fiori di Salsina	147	mq. 0				
02	4	Torticella in abbon	180	mq. 0				
02	4	Venime	254	mq. 0				
02	1	Vaso Salsina	249	mq. 0				
Totale	51		56.370	5.419	mq. 0,093	mq. 0,179	mq. 2,128	

cu

R

RECEIVED
 2000
 11/12/2000

comità	comune	abitanti	sup. ter. (km ²)	pop. ab. (1972)	indice abitativo	indice produttivo	prevalenza	tipo di attività
B2	Acquia	1.824	mq. 0	mq. 0				d
B2	Affile	1.647	mq. 0	mq. 0				d
B2	Agosta	1.455	mq. 502					d
B2	Antico Monte	938	mq. 9					d
B2	Arcezzo Romano	1.372	mq. 0					d
B2	Arzilli	1.586	mq. 0					d
B2	Carcedara nuova	493	mq. 0					d
B2	Castelforte	197	mq. 0					d
B2	Capranica Picciotta	108	mq. 0					d
B2	Castro	813	mq. 0					d
B2	Cervito Laziale	1.072	mq. 0					d
B2	Castellana Grotte	494	mq. 0					d
B2	Castellano	1.471	mq. 0					d
B2	Cervito Romano	535	mq. 0					d
B2	Castellano Grotte	519	mq. 0					d
B2	Castellano	199	mq. 0					d
B2	Castellano	614	mq. 0					d
B2	Castellano	8.269	mq. 1.236					B2
B2	Castellano	1.117	mq. 0					d
B2	Castellano	552	mq. 0					d
B2	Castellano	410	mq. 0					d
B2	Castellano	640	mq. 0					d
B2	Castellano	780	mq. 0					d
B2	Castellano	1.331	mq. 0					d
B2	Castellano	280	mq. 0					d
B2	Castellano	457	mq. 0					d
B2	Castellano	190	mq. 0					d
B2	Castellano Sabina	8.751	mq. 465					B2
B2	Castellano	279	mq. 0					d
B2	Castellano	4.736	mq. 0					B2
B2	Castellano	4.807	mq. 0					d
B2	Castellano	2.021	mq. 0					B2
B2	Castellano	510	mq. 0					d
B2	Castellano	717	mq. 0					d
B2	Castellano	276	mq. 0					d
B2	Castellano	1.012	mq. 0					d
B2	Castellano	279	mq. 0					d
B2	Castellano	1.462	mq. 0					d
B2	Castellano	820	mq. 0					d
B2	Castellano	1.506	mq. 0					d
B2	Castellano	2.115	mq. 0					B2
B2	Castellano	3.264	mq. 0					B2
B2	Castellano	179	mq. 0					d
B2	Castellano	8.099	mq. 1.972					B2
B2	Castellano	1.220	mq. 0					d
B2	Castellano	1.945	mq. 0					d
B2	Castellano	241	mq. 0					d



 PROVINCIA DI ROMA

Handwritten marks

Item	Quantity	Unit Price	Total Price	Item	Quantity	Unit Price	Total Price
B2	400	mpq. 0	400	B			
B2	284	mpq. 0	284	B			
B2	1.817	mpq. 0	1.817	B2			
B2	2.62	mpq. 0	2.62	B			
Total:	74.944	4.123	74.944				7.760

RECEIVED 2012 OCT 10 11:14 AM

cod. bott.	quantità	comparto	debito	imp. 29. 80%	imp. 40%	indice rifinito	indice globale	inc. rimpasto	tipo di servizio
B12	6	Altopia	19.814	mq. 0					B1
B12	6	Adena	10.816	mq. 673					B2
B12	6	Passaro	1.639	mq. 0					B1
B12	6	Bellegna	1.137	mq. 0					B2
B12	6	Ca' pinda' conuano	7.157	mq. 0					B2
B12	6	Ca' del Sac. Pichio Romano	697	mq. 0					B1
B12	6	Ca' noc	8.584	mq. 759					B1
B12	6	Colle Re. m.	20.245	mq. 16.547					B1
B12	6	Ca' Albano	1.086	mq. 1.023					B2
B12	6	Ca' di	1.501	mq. 0					B2
B12	6	Ca' di L. m. n. nel Lago	3.161	mq. 0					B2
B12	6	Ca' di P. m.	1.697	mq. 0					B1
B12	6	Ca' di P. m.	5.067	mq. 0					B2
B12	6	Ca' di P. m.	782	mq. 0					B1
B12	6	Ca' di P. m.	2.498	mq. 0					B2
B12	6	Ca' di P. m.	1.116	mq. 0					B1
B12	6	Ca' di P. m.	3.594	mq. 0					B2
B12	6	Ca' di P. m.	5.998	mq. 0					B2
B12	6	Ca' di P. m.	15.805	mq. 2.158					B1
B12	6	Ca' di P. m.	7.174	mq. 0					B1
B12	6	Ca' di P. m.	359	mq. 0					B1
B12	6	Ca' di P. m.	1.125	mq. 0					B1
B12	6	Ca' di P. m.	118	mq. 0					B1
B12	6	Ca' di P. m.	7	mq. 0					B1
B12	6	Ca' di P. m.	8.106	mq. 0					B2
B12	6	Ca' di P. m.	6.595	mq. 0					B2
B12	6	Ca' di P. m.	2.886	mq. 0					B2
B12	6	Ca' di P. m.	2.456	mq. 0					B1
B12	6	Ca' di P. m.	11.702	mq. 0					B2
B12	6	Ca' di P. m.	10.047	mq. 0					B2
B12	6	Ca' di P. m.	168.921	mq. 0					B2
Totale				mq. 20.914	mq. 0.124	mq. 9.160	mq. 0.138		

Il Responsabile della Sezione

ambiti	comuni	abitanti	sup. ter. Ag. e G.S.	indice abitanti	indice scuole	servizi	tipo di ambito
B2	Albano Laziale	41.428	mq. 1.218				B2
B2	Alicia	16.971	mq. 6.104				B2
B2	Ardea		mq. 9				d
B2	Castel Gandolfo	6.841	mq. 9				B2
B2	Campagna	5.639	mq. 1.453				B2
B2	Castelli	20.144	mq. 2.486				B2
B2	Castell'Giacca	20.565	mq. 5.471				B2
B2	Castell'Giacca	10.412	mq. 9				B2
B2	Castell'Giacca	8.178	mq. 1.620				B2
B2	Castell'Giacca	8.531	mq. 4.530				B2
B2	Castell'Giacca	12.945	mq. 9.337				B2
B2	Castell'Giacca	7.465	mq. 9				B2
B2	Castell'Giacca	7.181	mq. 6.501				B2
B2	Castell'Giacca	1.590	mq. 9				d
B2	Castell'Giacca	11.232	mq. 9				B2
B2	Castell'Giacca	8.465	mq. 6				B2
B2	Castell'Giacca	13.110	mq. 7.949				B2
totale:		777.045	mq. 26.511	mq. 0,0388	mq. 4,175	mq. 10,067	

ambiti	comuni	abitanti	sup. ter. Ag. e G.S.	indice abitanti	indice scuole	servizi	tipo di ambito
B2	Alusca	4.103	mq. 0				B2
B2	Alusca	2.514	mq. 0				B2
B2	Alusca	5.171	mq. 0				B2
B2	Alusca	8.549	mq. 743				B2
B2	Alusca	2.234	mq. 0				B2
B2	Alusca	3.047	mq. 0				B2
B2	Alusca	5.735	mq. 0				B2
B2	Alusca	4.494	mq. 0				B2
B2	Alusca	13.294	mq. 0				B2
B2	Alusca	1.306	mq. 0				d
B2	Alusca	5.330	mq. 0				B2
B2	Alusca	4.581	mq. 0				B2
B2	Alusca	1.196	mq. 0				d
B2	Alusca	21.484	mq. 1.480				B2
B2	Alusca	6.957	mq. 0				B2
B2	Alusca	2.532	mq. 0				B2
B2	Alusca	1.731	mq. 0				d
totale:		91.478	mq. 2,223	mq. 0,024	mq. 0,061	mq. 3,310	

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

[Handwritten signature]

comuni	zone	comuni	abitanti	pop. in. MS e GS	indice attuale	indice globale	incremento	tipo di cambio
B2	10	Acquafredda	2.504	mq 0				B2
B2	10	Campitanello	762	mq 0				d
B2	10	Casalforte	0.356	mq 0				B2
B2	10	C. S. Angelo Lariano	844	mq 0				d
B2	10	C. S. Angelo Lariano	1.877	mq 0				d
B2	10	Castellone	4.179	mq 0				d
B2	10	Castellone	589	mq 0				B2
B2	10	Castellone	31.196	mq 2.325				d
B2	10	Castellone	31.096	mq 18.106				B1
B2	10	Castellone	21.331	mq 10.850				B2
B2	10	Castellone	7.083	mq 0				B2
B2	10	Castellone	4.093	mq 0				B2
B2	10	Castellone	17.311	mq 0				B2
B2	10	Castellone	5.571	mq 0				B2
B2	10	Castellone	1.712	mq 0				B2
B2	10	Castellone	3.196	mq 0				d
B2	10	Castellone	3.646	mq 0				B2
B2	10	Castellone	4.841	mq 0				B2
B2	10	Castellone	3.397	mq 0				B2
B2	10	Castellone	2.467	mq 0				B2
B2	10	Castellone	5.479	mq 0				B2
totale			105.757	31.233	mq 0,191	mq 0,227	mq 5,951	
comuni	comuni	comuni	abitanti	pop. tot. MS e GS	indice attuale	indice globale	incremento	
1000	1000	1000	n. 5.175.654	mq 931.283	mq 0,182	mq 0,218	mq 1,86.257	

PROVINCIA DELLA VALLE D'AOSTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]